



Provincia di Biella

AVVISO PUBBLICO

Biella, data del protocollo

Oggetto:	Avviso per la presentazione delle candidature per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella e Vercelli, in sostituzione componente dimissionario.
-----------------	---

SI COMUNICA

che a seguito dimissioni di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, come da comunicazione con nota in data 08/01/2026 (nostro protocollo n. 231 del 08/01/2026), la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino deve provvedere alla sostituzione dello stesso, adottando le procedure di nomina previste dagli artt. 12 e 13 del vigente Statuto della Fondazione. Il componente così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028;

che alle Province di Biella e Vercelli, di concerto, è demandato il compito di designare una terna di candidati, nel cui ambito Fondazione Cassa di Risparmio di Torino provvederà alla nomina di un componente, in applicazione degli articoli 12 e 13 del vigente Statuto della Fondazione (allegato in forma integrale al presente) che disciplina composizione e procedura di nomina;

Per individuare i possibili candidati, da inserire nella terna designata, di concerto con la Provincia di Vercelli, nel rispetto delle procedure di pubblicità e trasparenza indicate dal Consiglio Provinciale, viene pubblicato il presente avviso, onde raccogliere le manifestazioni di interesse.

PREMESSO CHE:

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:

Art. 3 - Scopi

1. *La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del territorio, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. In tale ambito la Fondazione sceglie ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Indirizzo un massimo di cinque settori rilevanti. La scelta di tali settori ed eventuali modificazioni verrà comunicata all'Autorità di Vigilanza dandone adeguata pubblicità.*
2. *Le finalità di cui al comma precedente saranno perseguiti nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che ne rappresentano il territorio di prevalente operatività.*
3. *La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia e all'estero.*

4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all'art. 62 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. [...]

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Segretario Generale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

8.1 - Professionalità dei componenti gli organi della Fondazione

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. A tal fine, tanto le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione quanto le norme di funzionamento degli organi medesimi, devono intendersi funzionali alla salvaguardia dei principi di indipendenza e terzietà della Fondazione, di cui il Presidente della stessa è primo garante. I componenti degli organi della Fondazione concorrono altresì, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

8.2 - Rispetto dell'equilibrio tra i generi

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del regolamento di funzionamento degli organi.

8.3 - Requisiti di onorabilità

1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

2. Non possono essere inseriti nelle terne di candidature di cui al successivo art. 13 candidati privi dei requisiti di onorabilità. La terna con candidati privi dei requisiti di onorabilità si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.4 - Cause di ineleggibilità e incandidabilità

1. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione e, comunque, decadono dalla stessa:

- a) il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione;
- b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;
- d) coloro che ricoprono la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprono incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
- e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprono o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;

2. Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui alla lettera a) del successivo art. 8.5, comma 1. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata alla lettera g) del precedente comma 1, l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.

3. Non possono essere inseriti nelle terne di candidatura di cui al successivo art. 13 candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), c), d) e g) del precedente comma 1 o previste dal precedente comma 2. La terna con candidati formata in violazione di questo comma si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

8.5 - Cause di incompatibilità

1. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile:

- a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;
- b) con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356;
- c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo;
- d) con coloro che ricoprono la carica di amministratore si soggetti destinatari delle erogazioni della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti ad eccezione degli

enti e delle società strumentali, degli enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti negli organi sociali.

2. Nel caso di nomine e designazioni in Enti, e Società Strumentali, in Enti di cui Fondazione CRT è unico fondatore o in cui abbia facoltà di nomina della totalità o maggioranza dei componenti degli organi sociali, potrà essere designato o nominato non più di un componente in carica di ciascun Organo statutario.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

8.6 - Conflitti di interesse

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto interessato è titolare, di diritto o di fatto, di una situazione o di una aspettativa che possa compromettere l'imparzialità richiesta nell'esercizio di un potere decisionale e/o istruttorio e/o gestorio e/o di una attività di consulenza

La condizione di conflitto di interesse, attuale o potenziale, si verifica quando:

-risulta compromessa, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti interessati che, nell'esercizio delle loro funzioni, possono interporre interessi, patrimoniali o non patrimoniali, propri, del proprio coniuge o convivente, di parenti e/o affini entro il secondo grado o di soggetti con i quali sussiste (in capo al soggetto interessato o al proprio coniuge o convivente, o a parente o affine di secondo grado) una relazione accertata, patrimoniale o non patrimoniale, dalla quale può scaturire un reciproco interesse;- ogni qual volta si concentrino su un componente la funzione di controllato e controllore;

2. I soggetti interessati della Fondazione che si trovino, o che ritengano di trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla Fondazione, così come definita nel presente articolo, nel Regolamento sul conflitto di interessi e nel Codice Etico, devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e, qualora esso venga ritenuto esistente, devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti.

La valutazione da parte dei soggetti interessati della Fondazione sulla necessità di comunicare o meno potenziali situazioni di conflitto di interesse deve essere guidata dal principio di precauzione, preferendo sempre la comunicazione, anche quando sia solo astrattamente ipotizzabile il conflitto, alla luce del criterio per cui spetta all'organo di appartenenza valutarne la sussistenza. Nel caso in cui l'organo di appartenenza ritenga il conflitto non sussistente, espone nell'ambito del verbale della riunione le relative motivazioni, impregiudicato il diritto del componente interessato di comunque astenersi dalla deliberazione.

3. Nel caso di violazione dei doveri di informazione di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

4. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

5. Per quanto riguarda il Segretario Generale le comunicazioni dovranno essere effettuate al Consiglio di Amministrazione che sarà competente per assumere le determinazioni di cui ai commi precedenti del presente art. 8.6.

6. Le modalità di individuazione, gestione, risoluzione e monitoraggio dei conflitti di interesse sono disciplinate nel Regolamento sul conflitto di interessi.

7. Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare componenti, ferma l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente art. 8.6.

Art. 9 – Verifica e decadenza

1. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di

ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o sospensione acquisendo le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati e dichiarandone il legittimo insediamento.

2. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause sopravvenute di perdita dei requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

3 comportano la decadenza dalla carica:

- a) Le cause di ineleggibilità e di incandidabilità, di incompatibilità,*
- b) le carenze di requisiti di onorabilità o di professionalità*
- c) la mancata comunicazione dei conflitti di interesse, quando è accertata l'esistenza del conflitto, e*
- d) i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8.6 del presente Statuto.,*

4. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

5. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo che le cause di decadenza siano state rimosse prima, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e sospensione in conseguenza di ineleggibilità, incompatibilità, carenze di requisiti di onorabilità e professionalità sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Indirizzo. Le procedure di decadenza relative a situazioni di conflitto di interessi sono disciplinate nell'ambito del Regolamento sul conflitto di interessi adottato dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 10 - Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Non è computato nel numero di mandati consecutivi quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale essi sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. I componenti degli organi della Fondazione eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

TITOLO TERZO

Consiglio di Indirizzo

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e

professionalità e di parità di genere. In particolare, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni e elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati espressivi delle realtà locali attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all’organo di indirizzo e le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee a una adeguata divulgazione.

2. Fermo quanto precede, dei ventidue componenti undici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente come segue:

- a) due sulla base delle designazioni effettuate dalla Regione Piemonte;*
- b) uno sulla base della designazione effettuata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta;*
- c) due sulla base delle designazioni effettuate dal Comune di Torino;*
- d) uno sulla base della designazione effettuata dalla Città metropolitana di Torino;*
- e) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;*
- f) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Alessandria;*
- g) uno nell’ambito di una terna designata dalla Provincia di Asti;*
- h) uno nell’ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella e Vercelli;*
- i) uno nell’ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.*

Nelle designazioni, ovvero nella composizione delle terne, gli enti territoriali si atterranno ai requisiti previsti dal presente statuto e in particolare ai requisiti di professionalità, competenza ed esperienza nei settori di rilevante intervento della Fondazione.

3. Dei restanti undici Consiglieri sette vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente, come segue:

- a) uno sulla base della designazione effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;*
- b) uno sulla base della designazione effettuata dalla Conferenza Episcopale Piemontese;*
- c) tre sulla base delle designazioni effettuate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;*
- d) uno sulla base della designazione effettuata dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte;*
- e) uno da individuarsi, in esito alla pubblicazione di apposito bando, fra soggetti residenti in Piemonte e Valle d’Aosta con comprovata e qualificata esperienza nell’ambito della cooperazione e degli Enti del Terzo Settore (ETS), sostenuti nella loro candidatura da almeno cinque o più Enti del Terzo Settore (ETS) con sede operativa in Piemonte e Valle d’Aosta. Al bando in oggetto potranno inoltre partecipare anche Philea – Philanthropy Europe Association e EVPA – European Venture Philanthropy Association mediante la presentazione di una candidatura, anche senza necessità di sostenitori;*
- f) i rimanenti quattro consiglieri vengono cooptati e nominati dal nuovo Consiglio di Indirizzo entro trenta giorni dalla riunione di insediamento, nella sua composizione ai sensi del comma 2 e del comma 3, lettere a, b, c, d ed e del presente articolo 12 tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza, autorevolezza e indipendenza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell’individuazione di tali componenti si tiene conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati e i requisiti di sussistenza della chiara e indiscussa fama sono disciplinati dal Regolamento di nomina e di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e l’applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.*

L’elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica alla prima votazione, della maggioranza assoluta dei componenti in carica per la seconda ed eventuale terza votazione. Non si computano tra i Consiglieri votanti i Consiglieri che si siano astenuti dal voto fermo restando i quorum deliberativi indicati nel presente art. 12, comma 3, lettera f).

Se al termine della terza votazione non si raggiungerà il quorum previsto, il Consiglio di Indirizzo dovrà dar corso ad una ulteriore procedura di cui al presente art. 12, comma 3, lettera f)

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo designati direttamente o nell'ambito di terne formate dagli Enti, dagli Organi e dalle altre Persone giuridiche indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dallo statuto e in particolare dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza nei settori di rilevante intervento della Fondazione, al fine di poter efficacemente contribuire al miglior perseguitamento dei fini istituzionali della stessa. Essi esercitano le loro funzioni ed esprimono i loro voti senza vincolo di mandato. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È parimenti escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato. L'eventuale revoca della designazione del Consigliere precedentemente indicato nella terna, ad opera del designante, intervenuta successivamente alla nomina dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo, è priva di efficacia.

5. Ferme le competenze del Consiglio di Indirizzo, ciascun organo monitora e vigila sul rispetto della legge, dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico adottato dalla Fondazione da parte dei propri componenti. Il Presidente della Fondazione garantisce e promuove, anche all'esterno della Fondazione, l'autonomia e l'indipendenza degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Direzione.

Art. 13 - Procedura di nomina

Almeno 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente, con apposita nota indicante anche il settore di interesse della Fondazione, provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate designazioni di candidati per ciascun membro di loro competenza [...]

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, [...]

Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale. [...]

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Nella determinazione dei corrispettivi economici, comunque essi siano denominati, ai componenti dei propri organi la Fondazione individua con proprio regolamento criteri idonei ad assicurarne la coerenza con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi della Fondazione, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.[...]

4. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. [...]

Vista la nota trasmessa dal Presidente della Fondazione CRT, acquisita con prot. n. 231 del 08/01/2026, con la quale veniva richiesta l'individuazione di una terna di candidati per le finalità di cui sopra;

TUTTO CIO' PREMESSO:

SI INVITANO

gli interessati in possesso dei requisiti elencati nello Statuto e Regolamento della Fondazione CRT (riporti in allegato alla istanza online), a proporre apposita domanda mediante istanza online corredata da:

- **dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca la necessaria competenza alla eventuale designazione;**
- **dichiarazione sostitutiva (allegata all'istanza come da modello di Fondazione CRT);**
- **accettazione di candidatura (allegata all'istanza come da modello di Fondazione CRT);**
- **documento d'identità.**

REQUISITI:

Occorre che i candidati, anche in applicazione delle Linee di indirizzo definite con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 09/04/2025, ad oggetto "*Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.*":

- a) siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di amministratore negli Enti Locali, nonché i requisiti di conferibilità alla carica da ricoprire ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (DCP n. 9/2025);
- b) siano in possesso dei requisiti dello Statuto e Regolamento della Fondazione CRT e riportati nella Dichiarazione sostitutiva da compilare a cura del candidato e allegata all'istanza.

INVIO DELLE CANDIDATURE

La proposta di candidatura, corredata dagli allegati richiesti, attraverso la compilazione di istanza online, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella con la seguente modalità:

- in forma esclusivamente digitale, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06 febbraio 2026**, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile al seguente link <https://www.provincia.biella.it/it/servizi/page/candidature-designazione-componente-del-consiglio-di-indirizzo-fondazione-crt> previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.

L'istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere designati alla carica in oggetto.

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come *supra* elencati.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, a propria discrezione, i *curricula vitae* che perverranno.

La presentazione della candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura come esercizio di discrezionalità amministrativa.

L'Amministrazione si riserva di rendere disponibili le manifestazioni di interesse pervenute alla Provincia di Vercelli ai fini della designazione della terna dei candidati prevista dall'art. 12, comma 2, dello Statuto della Fondazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ULTERIORI INFORMAZIONI

I dati conferiti dall'interessato e raccolti dall'Amministrazione nella procedura in oggetto saranno trattati in conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) Reg. (UE) 2016/679 nonché alla vigente normativa in materia.

Il trattamento dei dati personali, forniti dall'interessato, è finalizzato alla designazione di una terna di candidati, nel cui ambito FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella e Vercelli. In particolare, il trattamento dei dati è necessario per gestire la raccolta dell'istanza e dei dati ivi indicati, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali dell'interessato sono quelle indicate dall'art. 6, paragrafo 1, lett. c, GDPR, ossia: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.Lgs. 267/2000 e previsioni statutarie dei singoli enti) Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività e delle funzioni proprie dell'Amministrazione, come declinate per legge, in assenza vi sarà l'impossibilità per quest'ultima di svolgere le medesime.

I dati della terna di candidati designati, l'istanza completa degli allegati richiesti, verranno trasmessi, ove necessario, alla Provincia di Vercelli ai fini della prevista designazione "di concerto", e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e precisamente, agli organismi competenti ad effettuare la nomina, secondo quanto previsto in Avviso e quanto più dettagliatamente specificato nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente avviso e comunque disponibile al portale istituzionale dell'Amministrazione, alla sezione dedicata privacy.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella 12 - Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611.

Il DPO (Data Protection Officer) nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Sistema Susio srl, con sede in via Pontida 9, Cernusco sul Naviglio (MI), nella persona della dottoressa Valentina Vasta (soggetto referente per il titolare/responsabile) – tel. 02 92345836 – email info@sistemasusio.it. L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati, resa ai sensi dell'art. 13 del citato GDPR, è disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'area tematica Privacy ([link https://www.provincia.biella.it/it/amministrazione/documenti/list/informative-area-amministrativa-e-welfare](https://www.provincia.biella.it/it/amministrazione/documenti/list/informative-area-amministrativa-e-welfare)).

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sulla homepage del sito Istituzionale www.provincia.biella.it fino alla data di scadenza, nonché diffuso a mezzo organi di informazione.

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri:
015-8480721 - 015-8480754.

Il Presidente
della Provincia di Biella
(Emanuele Ramella Pralungo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.